



**E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario**

Corso Vittorio Emanuele II n. 68 - **Cagliari**-

Direzione Generale

Servizio Gestione Mense e Alloggi

**CIG 6537418000**

**CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE**

**FORNITURA DI ATTREZZATURA DA CUCINA PER LE MENSE UNIVERSITARIE.**

IL R.d.P.

Dott. Antonello Carai

Assistente al Rup

Lorena Pilloni

## INDICE

### Premessa

- 1 Oggetto dell'appalto
- 2 Importo stimato a base d'asta
- 3 Durata del contratto
- 4 Criterio di aggiudicazione
- 5 Oggetto della fornitura
- 6 Direttore dell'esecuzione del contratto
- 7 Rappresentante del fornitore – Referente
- 8 Sospensione dell'esecuzione del contratto
- 9 Obblighi del fornitore – garanzie e collaudi
- 10 Verifica e controllo della fornitura
- 11 Risoluzione per inadempimento e recesso
- 12 Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
- 13 Fallimento del fornitore o morte del titolare
- 14 Spese e rapporti contrattuali
- 15 Penali
- 16 Pagamenti e fatturazione
- 17 Deposito cauzionale definitivo
- 18 Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto - esecuzione anticipata
- 19 Controversie
- 20 Rinvio Normativo

## **Premessa**

Nel corso del corrente anno 2015 le mense dell'ERSU di Cagliari hanno erogato oltre 550.000 pasti con un netto incremento sul dato del 2014 attestato sui 520.000 pasti.

Questo intenso sfruttamento di macchinari e attrezzature, unito all'esigenza di garantire un servizio sempre migliore all'utenza, ha comportato l'esigenza di provvedere all'acquisto di uno stock di nuove attrezzature che in parte sostituiranno quelle obsolete ed in parte rappresenteranno un incremento della capacità tecnica installata.

Posto che il parco attrezzature acquisito ed installato è in prevalenza di un certa marca, in considerazione dei buoni risultati ottenuti nel corso degli anni, oltre che per ragioni di omogeneità tecnica e di economicità nell'assistenza, sono state fatte delle scelte indicando dei modelli di riferimento, (le cui caratteristiche tecniche sono facilmente reperibili sulla Rete) indicati in primis dagli operatori di cucina (Benchmarking); ciò non toglie che le ditte interessate possano offrire articoli, anche di marche diverse a condizione che le caratteristiche tecniche certificate possedute, simili o anche superiori, siano comunque commensurabili in modo oggettivo. Sarà comunque valutata la congruità tra il prezzo e l'intrinseca qualità tecnico-costruttiva del prodotto offerto.

### **Art.1 Oggetto dell'appalto**

L'ERSU Cagliari appalta la fornitura di attrezzatura da cucina occorrente alle mense Universitarie dell'E.R.S.U. di Cagliari, con le modalità indicate nel presente capitolato speciale e descritte nell'allegato A – Allegato tecnico-descrittivo.

L'aggiudicazione avverrà in unico lotto. L'appalto è a misura.

L'appalto consiste nella fornitura, nella consegna e nella messa in funzione dell'attrezzatura di cucina descritta nell'allegato A che dovrà essere installata presso i locali delle mense di via Premuda e via Trentino in Cagliari.

La fornitura si intende comprensiva di:

- trasporto consegna e installazione;
- attestazione corretta installazione;
- assistenza tecnica per tutta la durata del periodo di garanzia con manutenzione e sostituzione parti di ricambio ove necessario;
- formazione per il personale addetto ove necessario;
- offerta per il listino parti di ricambio e tempi intercorrenti tra data ordine parti di ricambio e consegna degli stessi, detto listino sarà destinato anche ai ns. manutentori di fiducia;
- ritiro e smaltimento in discarica autorizzata di attrezzature obsolete con consegna alla stazione appaltante dei documenti di corretto smaltimento.

Le attrezzature oggetto della presente fornitura dovranno avere le caratteristiche minime stabilite nell'allegato A – Allegato tecnico-descrittivo che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale Prestazionale.

### **Art.2 Importo stimato a base d'asta**

Importo complessivo a base di gara è € 75.000,00 + IVA.

Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero.

### **Art.3 Durata del Contratto**

La fornitura dovrà avvenire entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Ente si riserva di incrementare la fornitura fino alla concorrenza del limite del quinto sull'importo di contratto.

### **Art.4 Criterio di aggiudicazione**

Ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari.

### **Art.5 Oggetto della fornitura**

La tipologia delle attrezzature richieste, la quantità e le caratteristiche tecniche possedute e certificate sono descritte nell'allegato A - Allegato Tecnico Descrittivo.

Le attrezzature devono essere conformi alla normativa vigente:

- D. Lgs. 17/2010 allegato I - punto 1.7.3, 1.7.4 sub 1,2,3
- D. Lgs 81/2008 e smi - Titolo Terzo
- D. Lgs. 108 del 25.1.1992 "Attuazione della Direttiva 89/109/CEE e Regolamento CE 1935/2004 del 27.10.2004 concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari".

Inoltre devono essere ben rifinite, esenti da sbavature, prive di bordi o parti taglienti.

### **Art.6 Direttore dell'esecuzione del contratto**

L'Ente provvederà alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione della fornitura oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà coadiuvato dai responsabili delle strutture di cui all'art.6.

Al Direttore dell'esecuzione del contratto sono ascritti i seguenti compiti (art.301 del DPR 207/2010):

- a) Coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- b) Assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte del fornitore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- c) Svolgere tutte le attività ad esso demandate dal codice degli appalti (D.lgs. n.163 del 2006) e dal Regolamento di esecuzione (D.P.R. n.207 del 2010), nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dall'Ente.

### **Art.7 Rappresentante del fornitore - Referente**

Per la regolare esecuzione il fornitore, prima dell'inizio della fornitura, si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un soggetto responsabile della esecuzione del contratto (Referente dell'evasione degli ordinativi per conto del fornitore), il cui nominativo sarà trasmesso all'Ente per iscritto prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio dell'attività.

Il Referente dovrà essere reperibile attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo e-mail, incaricato di dirigere, coordinare e controllare che la merce sia corrispondente alle richieste dell'E.R.S.U.

L'E.R.S.U. si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento della fornitura. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge al fornitore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'Ente dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del fornitore.

In caso di impedimento del Referente, il fornitore dovrà darne tempestivamente notizia al Direttore dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

#### **Art.8 Sospensione dell'esecuzione del contratto**

Il fornitore non può sospendere l'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'E.R.S.U..

L'eventuale sospensione della fornitura per decisione unilaterale del fornitore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

L'E.R.S.U. potrà sospendere la prestazione per cause di forza maggiore.

Il Responsabile del procedimento, con nota scritta comunica la sospensione della fornitura che dovrà essere accettata dal fornitore. Non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile stesso comunicherà la data di ripresa dell'esecuzione del contratto; la comunicazione potrà essere trasmessa anche tramite fax.

#### **Art.9 Obblighi del fornitore – garanzie e collaudi**

Le attrezzature fornite dovranno essere garantite per almeno DUE ANNI dalla data di collaudo e in tale garanzia dovrà rientrare sia la manodopera che il costo dei pezzi di ricambio ed ogni altro onere occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita l'appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in casi di guasti e/o rotture.

Per ragioni di celerità negli interventi e/o per limitare al minimo gli eventuali periodi di fermo-macchina, le attrezzature fornite dovranno essere assistite da un centro tecnico autorizzato avente sede nelle province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano.

I tempi di intervento per sostituzione pezzi o ripristino delle funzioni non dovranno essere superiori a 7 giorni lavorativi dalla segnalazione. Qualora l'Appaltatore non adempia a tali obblighi, il Committente si riserva di far effettuare le prestazioni da altri e di mettere, a carico dell'Appaltatore, la spesa all'uopo sostenuta rivalendosi, ove possibile, su eventuali crediti dell'Appaltatore o sulla cauzione.

Il fornitore si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati agli utenti, ed eventualmente all'Ente, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale. Il fornitore è sempre responsabile sia verso l'Ente sia verso terzi della qualità della fornitura.

Il fornitore è responsabile dei danni in cui dovessero incorrere gli utenti o terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa o negligenza del proprio personale, nonché ad inadeguatezza o carenza delle forniture.

Gli oneri per i collaudi, necessari ad accertare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche delle attrezzature consegnate a quelle richieste nell'allegato A – Allegato Tecnico Descrittivo, saranno eseguite a cura del fornitore, senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

Il fornitore si impegna alla consegna della merce, franco ogni spesa, provvedendo al relativo scarico e assestamento nei magazzini degli Immobili dell'Ente secondo le indicazioni fornite dalle persone preposte ad ogni singola Struttura. E' altresì responsabile dei danni che si dovessero verificare alla merce durante il trasporto dallo stabilimento alle strutture dell'Ente, nonché durante le operazioni di carico e scarico. Il fornitore ha inoltre l'obbligo di sostituire i quantitativi di merce, perché avariata o non corrispondente alle caratteristiche previste nel contratto, entro il termine di 24 ore dalla contestazione, trascorso il quale il contratto si intenderà risolto di diritto, oltre al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

#### **Art.10 Verifica e controllo della fornitura**

Tutta la fornitura richiesta deve essere conforme alla normativa vigente. L'impresa consegnerà tutte le schede tecniche e le garanzie relative alle attrezzature fornite.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per verificare l'esatto adempimento della fornitura indicata nel presente capitolato. I controlli si dovranno riferire agli standard qualitativi previsti dal presente capitolato. I controlli eseguiti con proprio personale o da tecnici esterni all'Amministrazione riguarderanno la regolarità dell'esecuzione della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal capitolato.

L'attività di controllo esercitata dall'Ente non esonera l'appaltatore dalle responsabilità circa l'esecuzione corretta ed a regola d'arte della fornitura ed installazione delle suddette attrezzature.

#### **Art.11 Risoluzione per inadempimento e recesso**

L'E.R.S.U. si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del fornitore. In tal caso l'Ente avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'E.R.S.U., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del d.lgs. 163/06;
- b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'E.R.S.U.;

d. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "obblighi del fornitore", "divieto di cessione del contratto"; "cessione del credito"; "sospensione dell'esecuzione del contratto".

Ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 163/2006, l'E.R.S.U. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'E.R.S.U. si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R.

In tal caso l'E.R.S.U. sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'E.R.S.U.;

- delle spese sostenute dal fornitore.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'E.R.S.U..

#### **Art.12 Divieto di cessione del contratto; cessione del credito**

E' vietata, da parte del fornitore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del d.lgs. 163/06. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art.117 del d.lgs. 163/06. In caso di inosservanza da parte del fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'E.R.S.U. al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art.13 Fallimento del fornitore o morte del titolare**

Il fallimento del fornitore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora si tratti di una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'E.R.S.U. proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

#### **Art.14 Spese e rapporti contrattuali**

Tutte le spese inerenti o conseguenti alla stipula del contratto, tasse e imposte comprese, con la sola eccezione dell'IVA se dovuta, saranno a totale a carico del fornitore della fornitura.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento stesso.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del Procedimento tramite i referenti tecnici. Detti soggetti avranno il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.

## **Art.15 Penali**

Il fornitore è tenuto al rispetto dei tempi di fornitura stabiliti nell'art. 3 del presente Capitolato. Per ogni giorno di ritardo oltre i termini previsti verrà applicata una penale di € 75,00.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al fornitore per iscritto dal Responsabile del Procedimento. Il fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'E.R.S.U. provvederà a recuperare l'importo della penale dal corrispettivo eventualmente dovuto o, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

## **Art.16 Pagamenti e fatturazione**

Il pagamento sarà effettuato, ai sensi dell'art.3, comma 1, della L. n.136 del 2010 così come modificato dalla L.217 del 2010, tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il pagamento sarà disposto entro 30 (trenta) giorni dalla verifica di regolare esecuzione della fornitura effettuata, in termini di quantità e qualità e di avvenuto collaudo delle attrezzature, e nel rispetto delle prestazioni previste dal presente Capitolato Speciale Prestazionale da parte del DEC.

Il pagamento sarà subordinato alla regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aggiornato al periodo di emissione della fattura.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. n.136 del 2010 e s.m.i., nonché in caso di applicazione delle penali di cui all'art.12 del presente CSA. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del contenzioso.

Il fornitore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

L'Amministrazione, in fase di liquidazione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art.4, comma 3, del D.P.R. n.207 del 2010 e s.m.i., opererà un ritenuta sull'importo netto progressivo delle prestazioni pari allo 0,50 per cento. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del D.U.R.C..

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all'Amministrazione (C.F.\_80018410920) – Corso Vittorio Emanuele II n.68 09124 Cagliari.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, dovranno essere trasmesse in formato elettronico, ai sensi della legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Si comunica che il **Codice Univoco Ufficio** che identifica l'Amministrazione di Cagliari al quale dovranno essere indirizzate, a far data dal 31 marzo 2015, le fatture elettroniche è il seguente: **K2U9X5**.



Oltre al “Codice Univoco Ufficio”, che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, devono essere indicati nella fattura anche le seguenti informazioni, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n.136 del 13 agosto 2010;

Pertanto questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG.

#### **Art.17 Deposito cauzionale definitivo**

Il fornitore deve versare a garanzia degli obblighi contrattuali, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia e senza alcun interesse o spesa a carico dell'Ente, una cauzione pari al 10% dell'importo dell'appalto aggiudicato, secondo quanto previsto dall’art.113 del d.lgs. 163/06.

#### **Art.18 Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto - esecuzione anticipata**

L’avvio della fornitura avverrà dopo che il contratto è divenuto efficace ai sensi dell’art. 302 del DPR 207/2010, salva la possibilità da parte dell’E.R.S.U. di procedere ai sensi dell’art.11 comma 9 del d.lgs. n.163 del 2006.

L'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto verrà comunicata formalmente dal Responsabile del Procedimento.

L’Ente, nella figura del RUP può ordinare l’inizio della fornitura, in tutto o in parte, al fornitore, che deve dare immediato corso allo stesso.

#### **Art.19 Controversie**

In caso di controversie tra il fornitore e l’E.R.S.U., sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

#### **Art.20 Rinvio Normativo**

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di forniture analoghe.